

Provincia di Biella

Ordinanza n° 15/09-07-283. Domanda datata 16 maggio 2022 della società Verdenergia Srl, con sede in Verzuolo (CN), per rinnovo della concessione assentita con D.G.R. 28 marzo 1994, n° 142-33369 e ss.mm.ii., di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale dal torrente Cervo e dal rio Morezza, in Comune di Sagliano Micca (BI), a uso energetico (idroelettrico), con restituzione integrale nel canale di carico di altra derivazione di valle, in Comune di Miagliano (BI). Fascicolo provinciale 283 - Codice di utenza regionale BI 00294.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 1.282, del 09 agosto 2024,

Premesso che:

con D.G.R. 28 marzo 1994, n° 142-33369, venne assentita alla società Alga Srl la concessione per poter derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1.285 e una portata media annua di litri al secondo 1.100 d'acqua pubblica superficiale dal torrente Cervo, tramite le opere di presa dell'acqua gestite dalla roggia Molinaria e dal rio Morezza, in territorio del Comune di Sagliano Micca, ad uso energetico, ovvero per produrre, sul salto utile di metri 39, la potenza nominale media di Kw. 420 da trasformarsi in energia elettrica, con restituzione integrale dell'acqua nel canale di derivazione di altra derivazione di valle, posta in territorio del Comune di Miagliano;

la suddetta concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, per effetto della D.G.R. n° 142-33369/1994, venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 20 maggio 1993 e, pertanto, è venuta a scadere in data 19 maggio 2023;

Richiamate:

la successiva D.D. della Provincia di Biella 14 gennaio 1998, n° 4, con cui la società Figli di Fietta Flavio Sas, con sede in Occhieppo Superiore, venne riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua oggetto della D.G.R. 28 marzo 1994, n° 142-33369, e nel contempo venne accordata apposita variante alla medesima consistente nell'aumento del salto utile da metri 39 a metri 44, al fine di poter produrre, con le portate massima istantanea e media annua invariate, la nuova potenza nominale media di Kw. 474,50. da trasformarsi in energia elettrica, con restituzione integrale dell'acqua sempre nel canale di derivazione della derivazione di valle posta in Comune di Miagliano;

l'ulteriore D.D. della Provincia di Biella 12 giugno 2001, n° 1.744, con cui la società Verdenergia Srl, con sede in Novara, venne riconosciuta titolare della concessione oggetto della stessa D.G.R. 28 marzo 1994, n° 142-33369 e successiva D.D. della Provincia di Biella 14 gennaio 1998, n°4;

l'ultima D.D. della Provincia di Biella 24 gennaio 2012, n° 177, con cui vennero accordate alla società Verdenergia Srl, con sede in Novara, specifiche varianti alla concessione di derivazione d'acqua pubblica accordata con D.G.R. n° 142-33369/1994 e ss.mm.ii., consistenti in:

- spostamento delle opere di presa dell'acqua dal rio Morezza in località a monte posta a metri 13,50 rispetto alle attuali, mediante realizzazione di

nuova traversa di derivazione su taglione di ancoraggio in calcestruzzo armato;

- ricavo della bocca di presa dell'acqua avente dimensioni di metri 1 x 1,60 nel muro posto in sponda sinistra;
- collegamento della bocca di presa dell'acqua con il canale di adduzione posto a valle del ponte sulla strada comunale, mediante utilizzo di parte del canale di scarico esistente di altra superiore derivazione d'acqua un tempo praticata e attualmente inattiva e dismessa;
- regolazione/esclusione imbocco del canale di derivazione sul rio Morezza mediante posa di paratoia metallica,
- aumento di centimetri 40 del battente d'acqua sull'imbocco della condotta forzata mediante regolarizzazione fondo canale derivatore, con aumento della potenza nominale media a Kw 478,82;
- modifica sfioratore laterale per demolizione parete interna e sopraelevazione di centimetri 25 della parete esterna;
- manutenzione dello sgrigliatore automatico previo smontaggio e rimontaggio del medesimo;
- sostituzione integrale della turbina di produzione, delle apparecchiature di automazione, quadri elettrici, trasformatore celle di rifasamento e di consegna;
- posizionamento di paratoia verticale mobile di fronte al cono diffusore al piano di scarico della turbina per garantire il battente di scarico del diffusore alla quota necessaria;

Dato atto che

la concessione in parola, nonché le successive modifiche ed integrazioni, furono subordinate all'osservanza di condizioni, obblighi e prescrizioni contenute nei seguenti disciplinari:

- disciplinare principale n° 3.922 di repertorio, sottoscritto in data 14 dicembre 1993 e approvato con D.G.R. n° n° 142-33369/1994;
- disciplinare aggiuntivo n° 356 di repertorio, sottoscritto in data 03 marzo 1995 e approvato con D.D. della Provincia di Biella n° 4/1998;
- disciplinare aggiuntivo n° 2.279 di repertorio, sottoscritto in data 04 gennaio 2012 e approvato con D.D. della Provincia di Biella n° 177/2012;

Preso atto che:

all'utenza idrica costituita dalla derivazione d'acqua pubblica superficiale accordata con la D.G.R. n° 142-33369/1994 e ss.mm.ii., la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice BI00294;

Vista:

la domanda datata 16 maggio 2022, depositata in pari data e registrata in data 17 maggio 2022, al n° 10.329 di protocollo provinciale, con cui l'Amministratore Unico della società Verdenergia Srl (codice fiscale 0179344003), con sede in Verzuolo (CN), via Marconi, n° 10, ha chiesto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale accordata in precedenza con D.G.R. n° 142-33369/1994 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

con nota datata 11 agosto 2022, n° 17.456 di protocollo provinciale, questa Amministrazione ha comunicato alla società Verdenergia Srl che, a

norma della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., Il procedimento di rinnovo della concessione doveva intendersi non avviabile fino ad intervenuta modifica dell'attuale quadro normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, in conseguenza del fatto che, con la segnalazione AS1722 "Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico" del 3 marzo 2021, l'Autorità Garante ha richiamato l'attenzione sulla situazione che, a livello nazionale, la disciplina di cui al R.D. n° 1.775/1933, prevedendo un rinnovo sostanzialmente automatico in favore del concessionario uscente, non è conforme ai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, introdotta dalla Direttiva 2006/123/CE (così detta Direttiva Bolkenstein);

avverso alla suddetta comunicazione di mancato avvio del procedimento, la società Verdenergia Srl ha presentato a ogni effetto di legge ricorso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di legittimità – Roma, pervenuto agli atti provinciali in data 28 ottobre 2022 e registrato in data 02 novembre 2022, al n° 23.010 di protocollo provinciale;

con sentenza in data 10 luglio 2024, pervenuta per le vie brevi in data 20 novembre 2024, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, ha accolto il ricorso presentato dalla società Verdenergia Srl, e, pertanto, si rende ora necessario procedere ad avviare procedimento di rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica in parola;

per quanto sopra, l'avvio del procedimento relativo a rinnovo della concessione ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., è stato comunicato alla Società richiedente in data 12 dicembre 2024, con nota registrata al n° 26.925 di protocollo provinciale;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Verificato che:

l'utenza d'acqua pubblica in parola ricade nelle categorie indicate sia al punto 2, lettera h), che al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano – alla Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., come ridefinite nelle categorie B.2.h2) e B.8.t) dell'Allegato B alla recente L.R. 19 luglio 2023, n° 13, con cui, tra l'altro, è stata abrogata la precedente L.R. n° 40/1998 e ss.mm.ii.

ai sensi del regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)", approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di rinnovo della rispettiva concessione è già soggetto all'obbligo di

installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Dato atto che:

questa Amministrazione ha già provveduto a espletare, in via preventiva, le necessarie valutazioni in materia di VIA previste dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., previa riunione in data 17 dicembre 2024 dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Biella costituito con Deliberazione G.P. 121/99, successiva D.G.P. n. 289 del 26.07.2005 e successiva D.G.P. n. 72/2007 per le istruttorie tecniche dei progetti inerenti le procedure di V.I.A. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nella quale è risultato che:

“Sulla base delle valutazioni complessivamente condotte dall'Organo Tecnico, è da concludersi che l'estensione temporale della concessione di derivazione già in essere oggetto dell'istanza della “Verdennergia” S.r.l. qui esaminata, non rientrando nella definizione di cui alla tipologia n. 8 lett. t dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (cfr. tipologia B.8.t dell'Allegato B alla L.R. n. 13/2023) su richiamata, non richieda l'assoggettamento alla Verifica di V.I.A. di cui all'art. 19 D. Lgs. citato.

In ogni caso, allo scopo di consentire, in futuro, una valutazione complessiva e armonizzata di tutti i prelievi insistenti sulla Roggia di Sagliano, che trae origine dal T. Cervo, l'Organo Tecnico reputa opportuno che anche la concessione qui esaminata – facente parte della coutenza suindicata – con riferimento ai termini di scadenza, necessiti di essere allineata con la concessione più ravvicinata in scadenza.”;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

Il corpo idrico superficiale da cui avviene il prelievo principale, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è il torrente **Cervo - IT0101SS2N105PI**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**":

Ribadito che:

con la segnalazione AS1722 “Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico” del 3 marzo 2021, l'Autorità Garante ha richiamato l'attenzione sul fatto che, a livello

nazionale, la disciplina di cui al R.D. n° 1.775/1933, prevedendo un rinnovo sostanzialmente automatico in favore del concessionario uscente, non è conforme ai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, introdotta dalla Direttiva 2006/123/CE (così detta Direttiva Bolkenstein);

la stessa valutazione è stata espressa dall'Autorità per tutte le normative regionali, in quanto quest'ultime rinviano alla procedura prevista dal richiamato R.D. n° 1.775/1933 o prevedono una procedura che comunque attribuisce al concessionario uscente il diritto al rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, su sua richiesta e in assenza di confronto competitivo;

le valutazioni espresse dall'Autorità muovono dal fatto che i principi comunitari in materia di attribuzione di titoli per l'esercizio di attività economiche disponibili in numero limitato, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, richiedono l'adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per il loro rinnovo;

in tal senso, la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia costituirebbe una attività economica di prestazione di un servizio, ai sensi dell'articolo 57 del TFUE, cui sono applicabili in via generale anche il principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 e, più specificamente, i principi di cui alla Direttiva 2006/123/CE (così detta Direttiva Bolkenstein);

ad avviso dell'Autorità, dunque, ciò che è determinante ai fini dell'applicazione dei principi comunitari richiamati è la portata economica dell'affidamento in concessione di beni demaniali, in quanto suscettibili di utilizzazione economica in attività di impresa, non rilevando in alcun modo, viceversa, il carattere di piccola o grande derivazione della concessione da affidare;

sulla base delle considerazioni sopra richiamate, si può dunque affermare che la necessità di adozione di modalità di assegnazione concorrenziali delle concessioni, nel rispetto del principio nazionale e comunitario di tutela della concorrenza, si manifesta allo stesso modo sia per le grandi, che per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico;

Ritenuto:

che successivamente alla pronuncia del Garante della concorrenza, alla luce delle considerazioni su riportate e limitatamente alle sole utilizzazioni idriche per scopo energetico (idroelettrico), non possono più trovare applicazione i disposti dell'articolo 28, comma 1 e dell'articolo 30 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., in base ai quali la concessione è rinnovata al medesimo concessionario, con quelle modificazioni che, per le variare condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie;

e che, analogamente, vengono meno le disposizioni regionali previste dallo stesso articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla necessità di presentazione da parte del concessionario della domanda di rinnovo un anno prima della data di scadenza, prevista al comma 1, nonché degli adempimenti istruttori indicati al comma 7, con riguardo alla verifica dello stato dei luoghi da parte dell'ufficio istruttore provinciale, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul solo albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi;

necessario, in ogni caso, adottare nell'ambito del procedimento di rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica in parola,

forme di evidenza pubblica tali da consentire la possibilità di ammettere la presentazione di domande in concorrenza da parte di terzi investitori, per lo meno a livello nazionale;

che, allo stato attuale, in assenza di modifiche legislative all'attuale quadro normativo, le uniche forme di evidenza pubblica attualmente contemplate nella normativa vigente di settore sono rappresentate dalle forme previste nell'ambito del rilascio di nuove concessioni e specificatamente dalle procedure operative indicate agli articoli 11 e 12 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 16 maggio 2022 per rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica assentita in origine con D.G.R. 28 marzo 1994, n° 142-33369 e ss.mm.ii., mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin,
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27
settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36, del 20 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL e dell'art. 9 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>;
2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **30 gennaio 2025**, all’Albo Pretorio dei Comuni di Sagliano Micca e Miagliano (BI);
3. la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **26 marzo 2025**, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella;
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre i quindici giorni dall’inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso i Comuni di Sagliano Micca e Miagliano (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza, corredata da stato di consistenza della derivazione, sia trasmessa, oltre che al soggetto richiedente il rinnovo della concessione e agli altri attuali contenuti, anche ai sotto indicati soggetti per l’espressione di parere ai sensi dall’articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
 - * Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
 - * Comune di Sagliano Micca (BI);
 - * Comune di Miagliano (BI);
6. alle Amministrazioni Comunali di Sagliano Micca e Miagliano (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - l’Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin;
 - l’Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
 - il responsabile del procedimento amministrativo e dell’istruttoria è il funzionario tecnico Lucio Menghini;
 - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico degli istanti;

8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 16 maggio 2022 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R. n° 10/R/2003, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;
10. ai rappresentanti delle Amministrazioni comunali partecipanti di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rinnovo della concessione;
11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 27 gennaio 2025.-

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano Stevanin